



COMUNE DI RIOLO TERME

PROVINCIA DI RAVENNA

Codice ente 39015	
DELIBERAZIONE N. 30 in data: 14.06.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZE RATE VERSAMENTO TARES (TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI) E INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori :

1 - NICOLARDI ALFONSO	P	10 - MAZZANTI RAFFAELE	P	
2 - CEMBALI NICOLETTA	P	11 - VALENTI VINCENZO	P	
3 - ZACCARINI ENRICO	P			
4 - MERLINI FRANCESCA	P			
5 - TAGLIAFERRI FLAVIO	P			
6 - MALAVOLTI FEDERICA	P			
7 - SALVATORI ENRICO	P			
8 - ZANOTTI LORIS	P			
9 - CATANI GUIDO	P			

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Sono presenti gli assessori esterni CONTI EMANUELE, LANZONI GIANMARCO.

Assiste il Segretario Generale dr.ssa **COSTANTINI PAMELA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **NICOLARDI ALFONSO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE SCADENZE RATE VERSAMENTO TARES 2013 (TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI) E INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Dopo vari interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1 - comma 387 - della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ha istituito il tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dal 01.01.2013, sia per i Comuni a tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2) che per quelli a tariffa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché sui servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq, modificabile in aumento fino a 0,40 €/mq con deliberazione dell'ente locale;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14 - comma 35 - del suddetto D.L. n. 201/2011 "*... i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2...*";
- l'art.14 – comma 35 - del citato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1 - comma 387 - della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 - comma 2 - del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 (cd "Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione") stabilisce che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 – comma 35 - del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*... la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento...*", ed inoltre la norma stabilisce: i) che il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento di TIA1, TIA2 o TARSU; ii) che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai servizi indivisibili, quest'ultima di importo fisso pari a 0,30 euro al metro quadrato con riserva statale e senza possibilità di aumento per il Comune; iii) che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- le disposizioni dell'art. 10 - comma 2 - del D.L. n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 - comma 35 - del D.L. n. 201/2011 hanno lo scopo di assicurare agli enti locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del

servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli enti locali;

- tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA o della TARSU e mantenendo vigente il tributo TARES, consentono ai comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione TARES, la riscossione del tributo in acconto commisurato all'ammontare TIA di competenza di ciascun utente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno precedente, salvo conguaglio, con l'espressa previsione normativa riguardo al pagamento degli acconti che sarà effettuato con i sistemi di pagamento previsti per TIA e TARSU, per mezzo del Gestore del servizio rifiuti con obbligo di riversamento ai comuni sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che sarà riscossa con F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale, e che comprenderà la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a tributo;

Richiamato quindi il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2013 con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e al contempo definite le modalità e la tempistica del riversamento delle somme riscosse e della trasmissione dei dati di versamento

Verificata l'impossibilità di procedere all'internalizzazione della gestione del tributo in oggetto in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione strutturata sia in termini di risorse umane e strumentali e sia anche di competenze specifiche, non presenti all'interno dell'Amministrazione;

Valutata, pertanto, la necessità di provvedere ad un affidamento esterno;

Considerato:

- che ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006;

- che la TIA2, applicata nel Comune di RIOLO TERME, è stata sempre organizzata e gestita dal Gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dalla competente Autorità d'Ambito ai sensi di legge;

- che una eventuale internalizzazione della gestione TARES determinerebbe forti problematiche, in considerazione della complessità del nuovo tributo che richiede un'organizzazione strutturata che non può essere sviluppata a ridosso delle fasi gestionali del tributo;

Rilevato che, con nota prot. n. 63016 del 15/05/2013, HERA SpA ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della riscossione degli acconti e del conguaglio della TARES 2013, quest'ultimo comprensivo della maggiorazione 0,30 €/mq per i servizi indivisibili di competenza dello Stato, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14 - comma 35 - del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 - comma 2, lettera g) - del D.L. n.35/2013;

Ritenuto di esprimere l'indirizzo per l'affidamento della gestione della TARES per l'anno 2013, sia della parte relativa al tributo rifiuti che della maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del citato D.L. 201/2011, all'attuale Gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - demandando alla Giunta Comunale l'approvazione di uno schema di convenzione o contratto di servizio per l'affidamento che assuma, come riferimento per la determinazione delle prestazioni e delle condizioni economiche, quanto indicato in relazione allo specifico tributo TARES nella gara INTERCENT.ER espletata dalla Regione Emilia Romagna e che preveda una condizione risolutiva per eccessiva onerosità o per venir meno dell'interesse pubblico, in presenza di sopravvenute modifiche normative sostanziali;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata - acconto: 31 luglio 2013
- 2^ rata - acconto: 30 settembre 2013
- 3^ rata - saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31 dicembre 2013

Dato atto che l'importo delle rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 - comma 35 - del D.L. n. 201/2011, sarà commisurato all'ammontare TIA dovuto complessivamente per l'anno 2012 per le utenze attive nel 2012 o, per le nuove posizioni dal 01.01.2013, determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012, e sarà comunque scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013;

Evidenziata la necessità di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 - presenti 11 - assenti 0 - votanti 9 - astenuti 2 (Catani, Mazzanti) - favorevoli 9 - contrari 0;

DELIBERA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del regolamento e dell'articolazione tariffaria TARES, l'indirizzo per l'affidamento della gestione della TARES per l'anno 2013, sia della parte relativa al tributo rifiuti che della maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, al gestore del servizio rifiuti - HERA SpA;
2. di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione di uno schema di convenzione o contratto di servizio per l'affidamento, che assuma come riferimento per la determinazione delle prestazioni e delle condizioni economiche quanto indicato, in relazione allo specifico tributo TARES, nella gara INTERCENT.ER espletata dalla Regione Emilia Romagna, e che preveda una condizione risolutiva per eccessiva onerosità o per venir meno dell'interesse pubblico in presenza di sopravvenute modifiche normative sostanziali;
3. di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo TARES avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata - acconto: 31 luglio 2013
 - 2^ rata - acconto: 30 settembre 2013
 - 3^ rata - saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31 dicembre 2013

4. di dare atto che l'importo delle rate in acconto del tributo, ai sensi di legge, sarà commisurato all'ammontare TIA dovuto complessivamente per l'anno 2012 per le utenze attive nell'anno 2012 o, per le nuove posizioni dal 01.01.2013, determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012, e sarà comunque scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013;
5. di dare atto, altresì, che qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;
6. di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;
7. di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata in acconto, ai sensi di legge.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di avviare l'articolato e complesso percorso gestionale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 - presenti 11 - assenti 0 - votanti 9 - astenuti 2 (Catani, Mazzanti) - favorevoli 9 - contrari 0.

Oggetto: DETERMINAZIONE SCADENZE RATE VERSAMENTO TARES 2013 (TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI) E INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

è dotata di copertura finanziaria;

non necessita di copertura finanziaria;

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

si esprime parere positivo.....

si esprime parere negativo

eventuali motivazioni

.....

.....

.....

f.to DOTT.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA

f.to RAG. TERESA MORINI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to SIG. ALFONSO NICOLARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA PAMELA COSTANTINI

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Ripubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ al _____

Addì, **24.06.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA PAMELA COSTANTINI

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, **24.06.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA PAMELA COSTANTINI